

Codice A1406A

D.D. 10 agosto 2017, n. 528

**Osservatorio Regionale per la qualità della Formazione Continua in Medicina (ECM).
Approvazione modifica al Regolamento**

Visto il decreto legislativo 229/99, di modifica al D.lgvo 502/92, nel quale, all'art. 16 quater, si legge che "...la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista", e che le singole Regioni debbono provvedere alla programmazione e alla organizzazione di programmi regionali per la formazione continua, elaborando obiettivi di interesse regionale e accreditando progetti di formazione di rilievo regionale (D.lvo 229/99- art. 16-ter, terzo comma);

Vista la Delibera n. 7 -2208 del 22.06.2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento relativo al sistema di governo regionale della Formazione Continua in sanità, delineato a seguito delle indicazioni nazionali emanate in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, successivamente dettagliate nel Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010, nonché dagli accordi Stato Regioni del 19 aprile 2012 e del 2 febbraio 2017;

Rilevato che con lo stesso atto venivano individuati gli organismi facenti parte del sistema ECM regionale, fra cui l'Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina (ECM);

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 640 del 11.07.2014 di approvazione del Regolamento dell'Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina;

Reso noto che l'Osservatorio regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina ha proposto, durante la seduta del 13/06/2017, di modificare detto Regolamento, eliminando al comma 4.7 dell'art. 4 (Modalità di funzionamento) la norma che prevede che le riunioni dell'Osservatorio siano valide esclusivamente in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri;

Ritenuto di approvare la modifica proposta, eliminando al comma 4.7 dell'art. 4 del regolamento la frase "Le riunioni dell'Osservatorio sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri";

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il Decreto L.vo 229/99, di modifica al D.L.vo 502/92;

visti gli Accordi Stato Regioni del 5 novembre 2009 e successivo Regolamento applicativo del 13 gennaio 2010 e del 2 febbraio 2017;

vista la D.G.R. n. 7-2208 del 22.06.2011;

vista la D.D. n. 640 del 11.07.2014;

determina

- di modificare, per i motivi di cui in narrativa, il Regolamento dell'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina, approvato con D.D. n.

- 640 del 11.07.2014 eliminando, al comma 4.7 dell'art. 4, la frase ““Le riunioni dell'Osservatorio sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri””;
- di approvare il nuovo Regolamento per il corretto funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 15,16 e 27 del D.Lvo 33/2013.

Il Dirigente del Settore
Claudio Baccon

Allegato

SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA SANITÀ

REGOLAMENTO INTERNO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

Indice:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Composizione

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Modalità di funzionamento

Art. 5 - Articolazione interna

Art. 6 - Rapporti con l'Assessorato

Art. 7 - Norme finali e transitorie

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla Qualità della Formazione (nel prosieguo indicato come "Osservatorio"), istituito con D.G.R. n. 7 – 2208 del 22/06/2011 presso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità (Settore "Politiche del Personale dipendente del SSR e Affari Generali") con funzioni di verifica della qualità della formazione erogata nell'ambito del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Art. 2 – Composizione

2.1 L'Osservatorio è costituito da un numero massimo di 20 componenti, in rappresentanza delle ASR e dei Presidi, degli ordini, dei collegi e delle associazioni professionali, nominati con determinazione dirigenziale n. 725 del 19/09/2013 e successiva integrazione e rettifica n. 809 del 16/10/2013, su indicazione del Comitato ECM, incaricato di analizzare i curricula pervenuti e di stabilire una graduatoria di merito stilata a seguito del calcolo matematico effettuato sul numero e sulla tipologia di risposte fornite al questionario compilato dal singolo professionista .

2.2 L'Osservatorio nomina al proprio interno e a maggioranza dei componenti un Coordinatore; il Coordinatore rimane in carica un anno e può essere rinominato.

2.3 Ai lavori dell'Osservatorio partecipa di diritto il Direttore regionale o un suo delegato, senza diritto di voto

Art. 3 – Competenze

3.1 L'Osservatorio opera in sinergia con i restanti organismi del sistema per lo sviluppo armonico e qualificato della formazione continua in tutta la Regione.

3.2 L'Osservatorio, su mandato dell'organo regionale, è chiamato a svolgere funzioni di valutazione, verifica ed analisi tecnico – scientifica dei dati sulla formazione continua in ambito regionale. In particolare, l'Osservatorio:

- a) nell'ambito della funzione di valutazione, monitora la coerenza delle attività formative dei futuri provider con gli obiettivi regionali, sia in termini qualitativi, in relazione agli eventi svolti, sia in termini di attribuzione dei crediti agli eventi
- b) nell'ambito della funzione di verifica:
- accerta il raggiungimento del numero di crediti formativi per ciascuna professione in relazione ai Provider e alla luce degli indirizzi regionali
 - verifica le attività formative svolte sia in termini qualitativi (di coerenza eventi accreditati/ eventi realizzati, coerenza eventi/ obiettivi formativi regionali), sia in termini quantitativi (formazione offerta in relazione al numero di operatori formati)
- c) nell'ambito della funzione di analisi tecnico – scientifica:
- diffonde le informazioni relative alla popolazione formata, alla distribuzione sul territorio e alla fruibilità ed accessibilità alla formazione stessa
 - valuta la corrispondenza dell'attività formativa con le linee di indirizzo regionali
 - valuta le ricadute della formazione sull'attività lavorativa
 - risponde ad eventuali interrogazioni formulate da organismi/istituzioni regionali.

Art. 4 – Modalità di funzionamento

4.1 Per le attività di supporto organizzativo (invio documentazione, raccolta presenze, verbalizzazione delle riunioni, etc.) l'Osservatorio si avvale del contributo degli uffici regionali preposti.

4.2 Il Coordinatore predispone l'ordine del giorno dell'Osservatorio e gestisce gli incontri; in particolare, con il supporto specificato al punto precedente, cura:

- l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Osservatorio;
- la raccolta delle proposte relative all'individuazione delle attività degli eventuali Gruppi di lavoro in cui si articola l'Osservatorio;
- la raccolta delle proposte per la formazione dell'ordine del giorno e degli eventuali inviti correlati agli argomenti da discutere;
- l'approvazione dei verbali delle riunioni;
- la messa a disposizione dei componenti della documentazione necessaria ai lavori del Comitato;

- la trasmissione della documentazione approvata e le decisioni assunte dall'Osservatorio ai soggetti interessati.

4.3 L'Osservatorio si riunisce in maniera programmata con la periodicità ritenuta necessaria e, comunque, almeno ogni tre mesi, presso l'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità- Corso Regina Margherita, 153- Torino; le riunioni programmate vengono convocate con almeno 30 giorni di preavviso.

4.4 L'Osservatorio può essere convocato, in via straordinaria oltre le riunioni programmate, dal Coordinatore dell'Osservatorio o su richiesta motivata della maggioranza dei componenti dell'Osservatorio stesso; le riunioni straordinarie vengono, comunque, convocate con almeno dieci giorni di preavviso.

4.5 Qualora sia ritenuto necessario dall'Osservatorio, in relazione agli argomenti trattati, alle sedute possono partecipare i componenti della Commissione ECM, del Comitato ECM ed esperti esterni, che contribuiscano alla discussione su specifici temi.

4.6 Al fine di assicurare la continuità nella gestione degli argomenti da trattare, il componente assicura la presenza alle sedute, fatti salvi i casi di comprovata necessità. In caso di impedimento a partecipare, il titolare è tenuto a comunicare e motivare agli uffici regionali preposti ed al Coordinatore la propria assenza entro le 48 ore precedenti la convocazione. L'assenza del titolare a tre riunioni consecutive comporta, da parte del Coordinatore, la segnalazione alla competente direzione regionale ai fini della sua sostituzione.

4.7 Le decisioni dell'Osservatorio sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 5 – Articolazione interna

5.1 L'Osservatorio può articolarsi al suo interno in Gruppi di lavoro appositamente costituiti per l'approfondimento di specifici argomenti.

5.2 L'Osservatorio concorda sulla funzione e sulla composizione dei Gruppi ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

5.3 L'Osservatorio può inoltre avvalersi di professionisti competenti, inseriti di volta in volta, a seconda della loro specializzazione inerente agli argomenti oggetto di analisi.

Art. 6 – Rapporti con l'Assessorato

6.1 L'Osservatorio offre supporto alla Direzione sanità valorizzando lo scambio di competenze e conoscenze con gli altri organismi regionali interessati.

6.2 L'Osservatorio e l'Assessorato, attraverso le rispettive articolazioni, favoriscono tali collegamenti e scambi di esperienze, anche mediante la partecipazione ai gruppi di lavoro attivati da ciascuno di essi.

Art. 7 – Norme finali e transitorie

7.1 Il presente Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento su proposta motivata di ciascun componente e con l'approvazione dei due terzi dei componenti dell'Osservatorio.